Regolamento spese generale

Indennità forfettaria per telelavoro

Nel caso in cui il datore di lavoro versa una indennità forfettaria per il telelavoro, essa è considerata un rimborso spese non imponibile nella misura in cui l'attività professionale presso il domicilio è svolta per almeno 44 giorni nell'arco dell'anno e fino ad un importo massimo di 100 CHF se il versamento avviene mensilmente oppure fino ad un importo massimo di 1'200 CHF se l'indennità viene versata una volta all'anno e il telelavoro è svolto durante tutti i mesi.

Se l'indennità versata supera l'importo massimo mensile di 100 CHF o l'importo massimo annuale di 1'200 CHF, l'eccedenza rispetto a tali limiti è imponibile e deve essere aggiunta al salario lordo alla cifra 1 del corrispondente certificato di salario.

Qualora l'attività in telelavoro fosse inferiore ai 44 giorni all'anno, l'indennità massima mensile e l'indennità massima annuale indicate sopra sono da ridurre proporzionalmente.

L'indennità è versata a copertura dei seguenti costi assunti dal dipendente per lo svolgimento dell'attività professionale al proprio domicilio:

- Connessione a internet
- Elettricità
- Riscaldamento
- Mobilio
- Materiale d'ufficio
- Spese postali
- Tutte le altre spese necessarie, tranne la telefonia e l'uso di locali

L'indennità forfettaria per telelavoro versata al dipendente è da indicare alla cifra 13.2.3. del certificato di salario con la menzione "Indennità per telelavoro".

Esempio 1

Dipendente con grado di occupazione al 100%

Il signor Giovanni Rossani lavora al 100% come contabile. Nel 2020 ha effettuato un totale di 115 giorni lavorativi in telelavoro (da marzo a dicembre).

Il numero minimo di 44 giorni di telelavoro è stato superato, quindi il signor Rossani può ricevere un'indennità per telelavoro non imponibile di al massimo 100 CHF al mese durante i 9 mesi di telelavoro oppure un'indennità per telelavoro totale unica non imponibile di al massimo 900 CHF. In caso di versamento di un'indennità per telelavoro superiore ai 100 CHF mensili o superiore a 900 CHF per l'intero periodo di telelavoro, l'eccedenza rispetto a tali limiti va aggiunta al salario lordo nel rispettivo certificato di salario.

Esempio 2

Dipendente con grado di occupazione inferiore al 100%

La signora Giuliana Mantova lavora con un grado di occupazione del 50% come responsabile delle risorse umane. Nel 2020 ha effettuato un totale di 104 giorni lavorando in telelavoro tutte le mattine da marzo a dicembre (corrispondenti dunque a 52 giorni pieni effettivi).

Il numero minimo di 44 giorni di telelavoro è stato superato ma, lavorando al 50%, la signora Mantova può ricevere un'indennità per telelavoro non imponibile di al massimo 50 CHF (50% di 100 CHF) al mese durante i 9 mesi di telelavoro oppure un'indennità per telelavoro totale unica non imponibile di al massimo 450 CHF. In caso di un rimborso superiore ai 50 CHF mensili o

superiore a 450 CHF per l'intero periodo di telelavoro, l'eccedenza rispetto a tali limiti va aggiunta al salario lordo nel rispettivo certificato di salario.

Esempio 3:

Dipendente che termina il rapporto di lavoro prima della fine dell'anno

Nel 2020 il signor Giovanni Rompeda ha lavorato al 100% come ingegnere informatico fino alla fine di agosto. Ha effettuato un totale di 96 giorni lavorativi in telelavoro da marzo ad agosto. Il numero minimo di 44 giorni di telelavoro è stato superato, quindi il signor Rompeda può ricevere un'indennità per telelavoro non imponibile di al massimo 100 CHF al mese durante i 6 mesi nei quali ha effettuato il telelavoro oppure un'indennità per telelavoro totale unica non imponibile di al massimo 600 CHF. In caso di versamento di un'indennità per telelavoro superiore ai 100 CHF mensili o a 600 CHF per l'intero periodo di telelavoro, l'eccedenza rispetto a tali limiti va aggiunta al salario lordo nel rispettivo certificato di salario.

Esempio 4:

Dipendente con attività di telelavoro inferiore a 44 giorni

Nel mese di ottobre la signora Virginia Napoli ha iniziato a lavorare al 100% come segretaria. Ha effettuato un totale di 33 giorni lavorativi in telelavoro da settembre a dicembre.

Il numero minimo di 44 giorni di telelavoro non è stato raggiunto, quindi la signora Napoli può ricevere un'indennità per telelavoro non imponibile di al massimo 75 CHF al mese (indennità calcolata proporzionalmente rispetto al massimo mensile di 100 CHF per 44 giorni di telelavoro minimo, ossia $100 \, \text{CHF} \, x \frac{33}{44}$) durante i 4 mesi nei quali ha effettuato il telelavoro oppure un'indennità per telelavoro totale unica non imponibile di al massimo 300 CHF. In caso di versamento di un'indennità per telelavoro superiore ai 75 CHF mensili o superiore a 300 CHF per l'intero periodo di telelavoro, l'eccedenza rispetto a tali limiti va aggiunta al salario lordo nel rispettivo certificato di salario.

Esempio 5:

Dipendente con attività di telelavoro discontinua

Il signor Reto Groppi ha lavora al 100% come responsabile marketing. Ha effettuato un totale di 56 giorni giorni lavorativi in telelavoro da marzo a maggio e da ottobre a dicembre.

Il numero minimo di 44 giorni di telelavoro è stato raggiunto, quindi il signor Groppi può ricevere un'indennità per telelavoro non imponibile di al massimo 100 CHF al mese durante i 6 mesi in cui ha effettuato telelavoro oppure un'indennità per telelavoro totale unica non imponibile di al massimo 600 CHF. In caso di versamento di un'indennità per telelavoro superiore ai 100 CHF per ogni mese in cui è effettuato il telelavoro o di 600 CHF per tutti i mesi in cui è effettuato il telelavoro, l'eccedenza rispetto a tali limiti va aggiunta al salario lordo nel rispettivo certificato di salario.

Gennaio 2021